

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
f.to Marco D'Ambros

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pilotto Dr. Enrico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 2 APR. 2021

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Lorenzago di Cadore,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pilotto Dr. Enrico

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 1 APR 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Pilotto Dr. Enrico

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- E' decaduta ai sensi dell'art. 42 - 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lorenzago di Cadore,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pilotto Dr. Enrico

REG. DELIB. N. 03 DEL 29 MARZO 2021

COPIA



COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 03 del 29 marzo 2021 in I^ convocazione sessione ordinaria

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, convocato mediante strumenti telematici nei modi e con le formalità stabilite dalle legge, si è riunito in audio/video conferenza il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in prima convocazione nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

	Presenti	Assenti	
1. D'AMBROS Marco	X		PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs.267/2000) N. <u>168</u> Reg. Pubbl. Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal <u>2 APR. 2021</u> Li _____ Firma
2. DE MICHIEL Giorgio	X		
3. TREMONTI Tiziano	X		
4. FABBRO Emilio	X		
5. MAINARDI Cristiano	X		
6. DE MICHIEL Luca	X		
7. SILIPO Silvia	X		
8. PIROLA Linda	X		
9. TREMONTI Debora	X		
10. PIAZZA Giacomo	X		
11. VALENTINUZZI Martina	X		
TOTALE	11		

E' giustificata l'assenza del Consigliere: ==

Presiede il Sig. D'AMBROS Marco nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Sig. PILOTTO Dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;*

si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- e) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- f) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP approvato, da ultimo, con delibera di CC n.27 del 23.11.2012 ;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni, ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 45 del 28.02.1994

TENUTO CONTO altresì che la gestione, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari risulta affidata, fino al 31.12.2021, alla ditta I.C.A., con sede legale a Roma, come da contratto in essere mentre la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è ad oggi gestita direttamente dal Comune di Lorenzago;

VISTA la Risoluzione n. 9 del 18.12.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede la possibilità della gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti dell'entrata, seppur riuniti nell'entrata del Canone Unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RITENUTO pertanto per il corrente anno di gestire disgiuntamente le due entrate e di valutare la possibilità di esternalizzare la gestione dell'intero canone, allo scadere del termine dell'attuale affidamento concesso alla ditta I.C.A con sede legale a Roma, con provvedimento del servizio Finanziario del 28.04.2016 n. 24 con scadenza 31.12.2021;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale: alla presente proposta di deliberazione;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal primo gennaio 2021, così come previsto dal comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020, salvo eventuali e diverse disposizioni di legge sul punto;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in

materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.

SENTITI gli interventi dei consiglieri;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, Protocollo n. 14710 del 22.12.2020, allegato al presente atto;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che:

- il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione;

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

LA PREMessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, composto di n. 72 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

2. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
4. **DI DARE ATTO** che, con delibera di Giunta comunale n. 7/2021 si' è proceduto alla definizione e approvazione delle tariffe del canone unico sulla base del Regolamento approvato con il presente atto;
5. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, salvo diverse disposizioni di legge;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

32040 LORENZAGO DI CADORE - Via Faureana, 117 Tel. 0435 75001 Fax: 0435 75329 E-mail: segr.lorenzago@cmcs.it

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio comunale in oggetto:

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali-;

VISTO l’art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali -;

s i a t t e s t a

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo succitato che il provvedimento in esame è stato istruito regolarmente in merito alla regolarità tecnica e contabile

Lorenzago di Cadore, lì 22 marzo 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO/ FINANZIARIA

Dott. Enrico Pilotto



COMUNE DI LORENZANA	
25 MAR 2021	
PROT. N°	1375

PARERE DEL REVISORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Richiamando l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- e) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- f) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme*

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP approvato, da ultimo, con delibera di CC n.27 del 23.11.2012 ;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 45 del 28.02.1994

TENUTO CONTO altresì che la gestione, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari risulta affidata, fino al 31.12.2021, alla ditta I.C.A., con sede legale a Roma, come da contratto in essere mentre la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è ad oggi gestita direttamente dal Comune di Lorenzago;

VISTA la Risoluzione n. 9 del 18.12.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede la possibilità della gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti dell'entrata, seppur riuniti nell'entrata del Canone Unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RITENUTO pertanto per il corrente anno di gestire disgiuntamente le due entrate e di valutare la possibilità di esternalizzare la gestione dell'intero canone, allo scadere del termine dell'attuale affidamento concesso alla ditta I.C.A con sede legale a Roma, con provvedimento del servizio Finanziario del 28.04.2016 n. 24 con scadenza 31.12.2021;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49


- 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione esprime parere favorevole all'approvazione del testo del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Montebelluna, li 25 marzo 2021

IL REVISORE UNICO

Agostinetto Manuel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agostinetto Manuel', written in a cursive style.